



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

“PORTO DI BRINDISI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE A BRICCOLE PRESSO LA BANCHINA DEL  
PROLUNGAMENTO DI COSTA MORENA – ZONA PASSEGGERI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI  
UN PONTONE GALLEGGIANTE DA ASSERVIRE ALL’ACCOSTO DI NAVI TRAGHETTO DURANTE LA FASE DI  
ESECUZIONE DEI LAVORI [CUP B81C18000110005 – CIG 9855276F05].

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



ART. 1 -	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. 2 -	DURATA DELL’APPALTO .....	3
ART. 3 -	IMPORTO DELL’APPALTO .....	4
ART. 4 -	TEMPI DI CONSEGNA DEL PONTONE.....	4
ART. 5 -	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE .....	4
ART. 6 -	LUOGO DI ORMEGGIO DEL PONTONE.....	5
ART. 7 -	ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO .....	6
ART. 8 -	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	6
ART. 9 -	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE .....	7
ART. 10 -	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 11 -	POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA.....	8
ART. 12 -	INADEMPIMENTO E PENALITÀ.....	9
ART. 13 -	GARANZIA DEFINITIVA .....	9
ART. 14 -	ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO.....	10
ART. 15 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 16 -	RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE.....	12
ART. 17 -	RECESSO DELL’ADSP MAM.....	12
ART. 18 -	CONDIZIONI GENERALI.....	13
ART. 19 -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	13
ART. 20 -	FORMA DEL CONTRATTO .....	14
ART. 21 -	SPESE ED ONERI ACCESSORI.....	14
ART. 22 -	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	14
ART. 23 -	CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO .....	14
ART. 24 -	ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE .....	14
ART. 25 -	DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI .....	15
ART. 26 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15
ART. 27 -	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	15
ART. 28 -	DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 1341 E 1342 DEL C.C. ....	15
ART. 29 -	DOMICILIO DEI CONTRAENTI .....	16
ART. 30 -	NORMA FINALE E DI RINVIO.....	16

## **Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di un pontone galleggiante finalizzato al mantenimento dell'operatività dell'accosto denominato 19b di Costa Morena Ovest, nel Porto di Brindisi, durante la fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un pontile a bricole.

Il pontone dovrà essere regolarmente iscritto al Registro delle navi minori tenuto dalla Capitaneria di Porto competente e dovrà avere le seguenti caratteristiche (minime):

- lunghezza, larghezza e portata tali da garantire il sicuro accosto delle navi traghetto, lo svolgimento delle manovre e l'eventuale sosta contemporanea di emergenza dei mezzi imbarcanti/sbarcanti (autovetture, camion, tir, trailers);
- altezza ponte di coperta sul l.m.m. modulabile tra mt. 1,80 e mt. 3,00, tenuto conto che la banchina è caratterizzata da una rampa posta a circa 1,80 mt sul l.m.m., mentre la stessa, nella parte senza rampa, ha un'altezza pari a mt. 3,00 sul l.m.m.; si dovrà, altresì, tenere conto della maggiore escursione di marea attestabile a circa 0.40 cm;
- rampa/e per imbarco/sbarco veicoli: la rampa/e per imbarco/sbarco veicoli e l'intero pontone dovranno essere dotati di idonea barriera di sicurezza, idonea ad impedire l'eventuale caduta accidentale in mare del carico e/o dei passeggeri, prevedendo per questi ultimi un idoneo percorso pedonale, distinto da quello carrabile;
- a garanzia della sicurezza degli ormeggi e delle operazioni portuali, il pontone dovrà essere tenuto in banchina tramite un adeguato sistema di rizzaggio, evitando di utilizzare la bitta posta a dritta della scassa (in prossimità della recinzione sottoposta a sequestro), in quanto potrebbe interferire con il sicuro ed agevole svolgimento della manovra.

Il contratto sarà stipulato "a misura".

Il mezzo verrà messo a disposizione presso il punto di ormeggio concordato tra le parti e ricadente nel Porto di Brindisi. L’Affidatario si obbliga a consegnare il mezzo sotto ogni punto di vista in perfetto stato di manutenzione e conservazione e perfettamente funzionante, comprensivo di dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti norme in materia e le relative certificazioni di sicurezza/idoneità previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione.

Sarà cura del Committente provvedere alle autorizzazioni necessarie all'ormeggio in prossimità dell'area di cantiere, mentre spettano all’Affidatario gli eventuali costi di trasporto dal proprio cantiere sino al luogo di ormeggio indicato dall’AdSP MAM presso il Porto di Brindisi.

## **Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO**

La durata del nolo sarà compresa tra mesi 6 (sei) e i 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi. L'Amministrazione si riserva pertanto la possibilità di procedere alla cessazione del contratto anche in periodo antecedente la scadenza dei dodici mesi, restando in tal caso dovute al noleggiante le somme maturate sino al momento di cessazione dell'esecuzione del contratto. Eventuali proroghe saranno concordate tra le parti almeno cinque giorni prima della scadenza. Dal momento che l'appalto è a misura, decorsi 6 mesi dall'avvio del servizio, l'Appaltatore non potrà pretendere il pagamento dell'intero ammontare del contratto in caso di interruzione dei lavori – e conseguentemente del servizio di noleggio – prima dei 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, l'AdSP MAM si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'Appaltatore e/o della stipula contrattuale. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'Appaltatore medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

### **Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'ammontare a base d'asta, pari ad € 615.000,00 è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'Appaltatore dal presente capitolato, ivi incluso il trasporto del mezzo presso la sede di utilizzo all'interno del Porto di Brindisi nonché tutte le attività eventualmente necessarie per adeguare il pontone stesso all'uso richiesto, oltre IVA come per legge.

Servizi (a misura)	€	615.000,00
<b>tot. appalto</b>	<b>€</b>	<b>615.000,00</b>

Si evidenzia che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze trattandosi di un mero servizio di noleggio; pertanto non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

### **Art. 4 - TEMPI DI CONSEGNA DEL PONTONE**

L'affidatario dovrà consegnare il mezzo presso le banchine del Porto di Brindisi, pronto all'utilizzo e con tutte le certificazioni e le attestazioni necessarie al suo immediato utilizzo, entro e non oltre i 60gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione in suo favore da parte dell'Amministrazione. La comunicazione sarà effettuata a mezzo PEC all'indirizzo che l'affidatario avrà fornito per la partecipazione alla gara.

### **Art. 5 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE**



L'AdSP MAM si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 12, di richiedere all'Appaltatore variazioni in aumento o diminuzione rispetto alle prestazioni previste nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni offerte in sede di gara e quelle previste nel presente capitolato.


#### Art. 6 - LUOGO DI ORMEGGIO DEL PONTONE

Il pontone dovrà essere ormeggiato in prossimità degli accosti dei traghetti RO-RO presso la banchina di Costa Morena Ovest, come da immagini che seguono L'utilizzo del pontone è finalizzato al mantenimento, in particolare, dell'operatività dell'accosto 19b durante la fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un pontile a bricole in corrispondenza dell'adiacente accosto 19a.

Immagine 1 – Planimetria di localizzazione ormeggio Extra Schengen



Immagine 2 – Planimetria ormeggio con pontone galleggiante



#### **Art. 7 - ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO**

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza.

A norma dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni Ter, è prevista la revisione dei prezzi qualora durante il periodo di esecuzione del servizio i prezzi di riferimento subiscano una variazione in aumento  $\geq 10\%$ .

#### **Art. 8 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il compenso si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e rimarrà fisso e invariabile per qualsiasi ragione, salvo nel caso di cui al precedente art. 7.

Il servizio sarà contabilizzato a canone con cadenza mensile che corrisponderà all'importo complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara, suddiviso per 12 mensilità. Al termine di ciascun mese il DEC emetterà un certificato di pagamento a favore dell'impresa e quest'ultima potrà, quindi, trasmettere la relativa fattura. Il pagamento della fattura sarà subordinato all'accertamento d'ufficio, della regolarità contributiva del personale dell'affidatario tramite l'acquisizione del DURC. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 30, comma 5bis del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, e al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare:

- Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- C.F./P.I.: 08032850722;
- Indirizzo: Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70122 BARI;
- Il codice identificativo di gara (CIG): 9855276F05;
- Il codice univoco di fatturazione: UFL8IJ.

Si fa presente che l'AdSP MAM, per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, rientra tra le tipologie di amministrazioni sottoposte alla disciplina del c.d. split payment, previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato l'importo del canone bimestrale, l'importo dell'IVA corrispondente e il Codice Identificativo di Gara (CIG). Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN. È facoltà del DEC predisporre il pagamento della fattura solo per



la parte risultante dai propri riscontri. Il pagamento della fatture sarà effettuato entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati al rilascio da parte dell'appaltatore di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i dipendenti dell'Impresa sono stati retribuiti, per l'intero periodo di durata del servizio, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, l'AdSP darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Appaltatore venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, l'AdSP MAM darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare al Servizio competente il nominativo della persona che si renderà disponibile in qualità di referente unico nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio. Il referente dovrà essere in possesso di adeguate competenze professionali di coordinamento e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del referente l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

L'Appaltatore rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente e darà immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **Art. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della L. 108/2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 77/2021 c.d. "decreto semplificazioni bis", in vigore dal 1.11.2021, si specificano di seguito le quote percentuali massime che l'Affidatario potrà subappaltare ad Operatore Economico qualificato e previa autorizzazione della Stazione appaltante che sarà rilasciata in ossequio alle previsioni del citato art. 105.

prestazione	tipologia	importo	% manodopera	% subappalto
Servizio di noleggio del pontone	servizi	€ 615.000,00	0%	50%

È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'AdSP MAM solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. Il subappalto non autorizzato o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 11 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA.**

L'Autorità di Sistema portuale, tramite proprio personale, in particolare attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) verificherà la corretta esecuzione del Servizio, la qualità ed il risultato delle attività. Il RUP o il DEC, attraverso gli Ordini di servizio (OdS) impartiranno le necessarie istruzioni all'Appaltatore il quale dovrà attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle indicazioni ricevute.

L'AdSP MAM, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio; potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle norme di legge.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate verbalmente e per iscritto all'Appaltatore, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. Lo stesso è tenuto altresì a collaborare con l'AdSP tramite incontri

periodici, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso.

#### **Art. 12 - INADEMPIMENTO E PENALITÀ**

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal successivo art. 19, l'AdSP MAM applicherà le seguenti sanzioni:

1. Euro 2.000,00 (duemila/00) al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la consegna del pontone presso l'area di utilizzo nel Porto di Brindisi di cui al precedente art. 4. Il ritardo oltre al 20<sup>^</sup>, oltre a dare luogo all'applicazione della suddetta penale, sarà valutata dall'amministrazione quale causa di risoluzione del contratto ed eventuale richiesta di maggior danno;
2. Euro 200,00 (duecento/00) per non aver ottemperato tempestivamente agli Ordini di Servizio del RUP o DEC;

Prima di procedere ad applicare una delle suddette sanzioni, il DEC o il RUP notificheranno a mezzo PEC la contestazione all'Appaltatore, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà senza indugio all'applicazione della penalità. Gli importi delle penalità applicate potranno essere recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle fatture, sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di recesso del contratto. L'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni a reintegrare il deposito cauzionale definitivo per un importo pari a quanto detratto. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e l'AdSP MAM provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'Appaltatore, con o senza applicazione di una penale, superino il numero di 5 nell'arco del periodo di durata dell'appalto, l'AdSP MAM si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall'Autorità.

#### **Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10%

dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 103 suddetto, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7. In tal caso l'Appaltatore dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AdSP MAM. L'AdSP MAM ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'AdSP MAM ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del committente.

#### **Art. 14 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

L'Appaltatore assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia del personale adibito al servizio, che di terzi, cagionati da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l'AdSP MAM da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

L'Appaltatore dovrà stipulare, per tutto il personale impiegato nel servizio, apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'AdSP MAM che di terzi, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'AdSP MAM almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna e l'avvio del servizio.

L'eventuale inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico dell'Appaltatore.



La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00). In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'AdSP MAM per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00). L'Appaltatore si impegna a rispondere altresì per i danni arrecati alle attrezzature impiegate nello svolgimento del servizio a causa di uso improprio delle medesime o negligenza del proprio personale.

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È fatta salva la facoltà dell'AdSP MAM di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio in oggetto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'AdSP MAM potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.

L'AdSP MAM potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi (l'elenco che segue è da ritenersi meramente indicativo e non esaustivo):

- a) in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) reiterato e grave inadempimento imputabile all'Appaltatore;
- c) ritardo nella consegna e installazione del pontone oltre il ventesimo giorno rispetto alla data pattuita;
- d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- f) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- g) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell'AdSP MAM;
- h) mancata presentazione, delle polizze di cui al precedente art. 14 del presente Capitolato;
- i) abbandono immotivato del servizio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- j) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- k) contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell'Appaltatore verso gli utenti;



- l) mancata sostituzione degli operatori privi dei requisiti richiesti dal presente capitolato ovvero del personale segnalato per l'allontanamento nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio;
- m) grave danno all'immagine dell'AdSP MAM;
- n) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- o) subappalto non autorizzato;
- p) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- q) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- r) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'AdSP MAM che non consentono la prosecuzione del servizio;
- s) negli altri casi previsti dall'art. 108 comma del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- t) ogni altro inadempimento qui non contemplato o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente l'intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

#### **Art. 16 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

In caso di recesso del contratto da parte del soggetto Appaltatore prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dalla rinnovazione della gara a titolo di risarcimento danni.

#### **Art. 17 - RECESSO DELL'ADSP MAM**

L'AdSP MAM potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 18 - CONDIZIONI GENERALI**

L'Appaltatore si intenderà vincolato per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per l'AdSP MAM la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti naturali o umani di grande rilevanza (quali alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, tumulti) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a garantire, in qualsiasi circostanza, la continuità e regolarità del servizio. Quindi, anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Appaltatore dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il contingente di operatori necessario. In ogni caso, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente, verbalmente e per iscritto, al Committente ogni eventuale circostanza che possa impedire o ostacolare la regolare esecuzione del servizio o che comunque rilevi per il suo svolgimento. L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del codice civile. In relazione a ciò, l'Appaltatore, fermo restando quant'altro previsto nel presente atto, è tenuto a:

- ❖ adoperarsi affinché l'esecuzione del servizio avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente;
- ❖ eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non strettamente riconducibili all'oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- ❖ operare con l'opportuna flessibilità nell'esecuzione del servizio per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente.

## **Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Appaltatore, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.



L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'AdSP MAM nonché della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'AdSP MAM, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### **Art. 20 - FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'appalto di cui trattasi saranno a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 21 - SPESE ED ONERI ACCESSORI**

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.

#### **Art. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l'Appaltatore viene espressamente esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale presso le loro rispettive sedi e per ogni eventuale giudizio s'intende riconosciuto il Foro di Bari.

#### **Art. 23 - CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art. 24 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE**



L'Appaltatore, sottoscrivendo l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

#### **Art. 25 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI**

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- ❖ Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
- ❖ Offerta presentati in sede di gara o atti modificativi redatti nel corso dell'Appalto;
- ❖ Contratto.

In caso di contenzioso tra l'AdSP MAM e l'Appaltatore circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, l'Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall'AdSP MAM, salvo il diritto di rivalsa.

#### **Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa pubblicata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale al seguente link [http://www.adspmam.it/wp-content/uploads/RedazionePortale/AreaDownload/modulistica/Informativa%20trattamento%20dati%20pers onali\\_2020.pdf](http://www.adspmam.it/wp-content/uploads/RedazionePortale/AreaDownload/modulistica/Informativa%20trattamento%20dati%20pers onali_2020.pdf), da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

#### **Art. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal [Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale](#).

#### **Art. 28 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL C.C.**

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 c.c. tutte le clausole sopra riportate.



**Art. 29 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI**

L'AdSP MAM elegge domicilio presso la sede legale in piazza Cristoforo Colombo, a Bari – 70100.

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula del Contratto.

**Art. 30 - NORMA FINALE E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**IL RUP**

**Laura Cimaglia**

*(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*